

DELIBERA N. 355/19/CONS

**SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCEDIMENTO VOLTO
ALL'INDIVIDUAZIONE DEL MERCATO RILEVANTE NONCHÉ
ALL'ACCERTAMENTO DI POSIZIONI DOMINANTI O COMUNQUE
LESIVE DEL PLURALISMO NEL SETTORE DEI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI, AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 2, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 18 luglio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttivo quadro)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)*;

VISTE le *“Linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica”* dell’11 luglio 2002;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “*Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Testo Unico*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Approvazione del nuovo Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, come modificato, da ultimo dalla delibera n. 110/16/CONS, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

CONSIDERATO che l’articolo 43 del *Testo Unico* prevede, al comma 2, che “*L’Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d’ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche*”;

CONSIDERATO che l’articolo 43 del *Testo Unico*, al comma 5, specifica che l’Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, adotti i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni comunque lesive del pluralismo. Inoltre, prevede che “*ove l’Autorità ritenga di dover disporre misure che*

incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione”.

CONSIDERATO che il *Testo Unico*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, all'art. 2, comma 1, *lett. s)*, individua i servizi di media audiovisivi tra le attività che costituiscono il sistema integrato delle comunicazioni;

VISTA la delibera n. 286/15/CONS, del 12 maggio 2015 recante “*Avvio del procedimento volto all'individuazione del mercato rilevante nonché all'accertamento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore dei servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTA la delibera n. 342/16/CONS del 13 luglio 2016, recante “*Consultazione pubblica concernente l'individuazione del mercato rilevante nel settore dei servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTA la delibera n. 41/17/CONS del 26 gennaio 2017, recante “*Individuazione dei mercati rilevanti nel settore dei servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. (Fase 1)*”;

CONSIDERATO che, ai sensi all'articolo 5, comma 2, del *Regolamento*, “*il procedimento è articolato in due fasi che si svolgono in sequenza: la prima fase diretta alla individuazione del mercato rilevante; la seconda fase diretta all'analisi del mercato rilevante, all'accertamento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nonché all'eventuale adozione delle misure previste dall'articolo 43, comma 5, del Testo Unico*”;

CONSIDERATO che la seconda fase del procedimento è diretta ad acquisire gli elementi istruttori finalizzati ad accertare l'eventuale sussistenza di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nei mercati rilevanti individuati con la delibera n. 41/17/CONS e, in caso affermativo, ad adottare le misure previste dall'articolo 43, comma 5, del *Testo Unico*;

CONSIDERATO che la delibera n. 41/17/CONS ha individuato i seguenti mercati rilevanti, ai fini della tutela del pluralismo: mercato dei servizi di media audiovisivi in chiaro in ambito nazionale; mercato dei servizi di media audiovisivi in chiaro in ambito

locale; mercato dei servizi di media audiovisivi a pagamento in ambito nazionale e che, in considerazione delle trasformazioni in atto a seguito dell'attuazione delle disposizioni legislative introdotte con il decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, e s.m., il mercato dei servizi di media audiovisivi in chiaro in ambito locale non è stato sottoposto alla Fase 2 di analisi di cui all'articolo 7 del *Regolamento*;

VISTE le richieste di informazioni, ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento*, trasmesse a: Amazon Video Ltd (prot. n. 27889 del 21/04/2017); Elettronica Industriale S.p.A. (prot. n. 35483 del 01/06/2017); RAI S.p.A. (prot. n. 35365 del 01/06/2017); 3lettronica Industriale S.p.A. (prot. n. 35841 del 05/06/2017); Europaway S.r.l. (prot. n. 35850 del 05/06/2017); Premiata Ditta Borghini & Stocchetti Di Torino S.r.l. (prot. n. 35854 del 05/06/2017); Cairo Communication S.p.A. (prot. n. 37577 del 12/06/2017); Persidera S.p.A. (prot. n. 37583 del 12/06/2017); Prima TV S.p.A. (prot. n. 37633 del 12/06/2017); Eutelsat Italia S.r.l. (prot. n. 45186 del 11/07/2017); Globecast Italia S.r.l. (prot. n. 57041 del 04/08/2017); Milano Teleport S.p.A. (prot. n. 64708 del 18/09/2017); M-Three Satcom S.r.l. (prot. n. 64704 del 18/09/2017); Skylogic S.p.A. (prot. n. 64707 del 18/09/2017); Telespazio S.p.A. (prot. n. 64694 del 18/09/2017); Sony Pictures Entertainment Italia S.r.l. (prot. n. 81775 del 20/11/2017); RAI S.p.A. (prot. n. 89404 del 22/12/2017); Viacom International Media Networks Italia S.r.l. (prot. n. 10350 del 13/02/2018); Sky Italia S.r.l. (prot. n. 23440 del 21/03/2018); CHILI S.p.A. (prot. n. 36367 del 04/05/2018); TIM S.p.A. (prot. n. 36908 del 07/05/2018); Sky Italia S.r.l. - Mediaset S.p.A. (prot. n. 40282 del 18/05/2018); Netflix International B.V. (prot. n. 47328 del 13/06/2018); Perform Media Services S.r.l. (prot. n. 63375 del 26/07/2018); Mediaset S.p.A. (prot. n. 65417 del 30/07/2018); Sky Italia S.r.l. (prot. n. 65426 del 30/07/2018); TIM S.p.A. (prot. n. 70234 del 02/08/2018); Rakuten TV Europe S.l.u. (prot. n. 133327 del 20/09/2018); Amazon Online Italy S.r.l. (prot. n. 189267 del 12/11/2018); Amazon Video Ltd (prot. n. 0229518 del 13/12/2018); Discovery Italia S.r.l. (prot. n. 0060106 del 12/02/2019); Netflix International B.V. (prot. n. 0163547 del 12/04/2019); iTunes Sarl (ora Apple Distribution International) (prot. n. 0254965 del 11/06/2019);

VISTE le istanze di proroga dei termini per fornire le informazioni e la documentazione richiesta formulate da: Viacom International Media Networks Italia S.r.l. (prot. n. 14697 del 01/03/2018); Netflix International B.V. (prot. n. 74910 del 08/08/2018); Discovery Italia S.r.l. (prot. n. 0156731 del 09/04/2019);

VISTE le risposte alle istanze di proroga dei termini nei confronti di: Viacom International Media Networks Italia S.r.l. (prot. n. 16891 del 12/03/2018); Netflix International B.V. (prot. n. 75383 del 08/08/2018);

VISTA la documentazione inviata da Confindustria Radio Tv (prot. n. 241842 del 27/12/2018; prot. n. 1759 del 03/01/2019; prot. n. 2276 del 04/01/2019) e le notifiche preventive di accordi prodotte da: Mediaset S.p.A. (prot. n. 46637 del 08/06/2018; prot. n. 29690 del 06/04/2018; prot. n. 32504 del 17/04/2018); TIM S.p.A. (prot. n. 34352 del 24/04/2018; prot. n. 69123 del 01/08/2018; prot. n. 132050 del 19/09/2018; prot. n. 236113 del 19/12/2018; prot. n. 267639 del 19/06/2019), acquisite al fascicolo di cui al presente procedimento (prot. n. 310402 del 15/07/2019);

VISTE le risposte alle richieste di informazione prodotte da: Amazon Video Ltd. (prot. n. 40328 del 21/06/2017); Cairo Communication S.p.A. (prot. n. 58049 del 11/07/2017); Persidera S.p.A. (prot. n. 47614 del 18/07/2017); RAI S.p.A. (prot. n. 52765 del 27/07/2017); Elettronica Industriale S.p.A. (prot. n. 53383 del 28/07/2017); 3lettronica Industriale S.p.A. (prot. n. 55824 del 01/08/2017); Premiata Ditta Borghini & Stocchetti Di Torino S.r.l. (prot. n. 57312 del 07/08/2017); Europaway S.r.l. (prot. n. 66603 del 22/09/2017); Milano Teleport S.p.A. (prot. n. 66999 del 25/09/2017); Eutelsat Italia S.r.l. (prot. n. 69760 del 02/10/2017); Globecast Italia S.r.l. (prot. n. 69904 del 02/10/2017); Telespazio S.p.A. (prot. n. 81575 del 17/11/2017); Sony Pictures Entertainment Italia S.r.l. (prot. n. 8636 del 06/02/2018); RAI S.p.A. (prot. n. 11681, 11682 e 11685 del 19/02/2018); Viacom International Media Networks Italia S.r.l. (prot. n. 32544 del 17/04/2018); Sky Italia S.r.l. (prot. n. 37089 del 08/05/2018); TIM S.p.A. (prot. n. 39647 del 16/05/2018); Mediaset S.p.A. (prot. n. 45967 del 08/06/2018); Sky Italia S.r.l. (prot. n. 45974 del 08/06/2018); CHILI S.p.A. (prot. n. 48775 del 19/06/2018); Mediaset S.p.A. (prot. n. 71560 del 03/08/2018); Sky Italia S.r.l. (prot. n. 107043 del 30/08/2018); TIM S.p.A. (prot. n. 119932 del 06/09/2018); Netflix International B.V. (prot. n. 120357 del 06/09/2018); Perform Media Services S.r.l. (prot. n. 137288 del 25/09/2018 e prot. n. 212847 del 30/11/2018); Rakuten TV Europe S.l.u. (prot. n. 213155 del 30/11/2018); Amazon Online Italy S.r.l. (prot. n. 0227004 del 12/12/2018); Amazon Video Ltd (prot. n. 0070352 del 19/02/2019); Discovery Italia S.r.l. (prot. n. 0175762 del 19/04/2019); Netflix International B.V. (prot. n. 0249188 del 07/06/2019);

CONSIDERATO che il settore audiovisivo e l'intera filiera radiotelevisiva e multimediale stanno vivendo un particolare dinamismo a livello internazionale e nazionale anche alla luce del nuovo scenario competitivo inter e infra-piattaforma,

soprattutto per la pressione competitiva degli operatori OTT sui *broadcaster* tradizionali e sugli operatori di TLC;

CONSIDERATO che i processi di fusione e integrazione in atto tra soggetti operanti a vari livelli della filiera nel settore delle telecomunicazioni e dei media sono suscettibili di produrre effetti nei mercati nazionali dei servizi di media audiovisivi, sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta; in tale scenario, si assiste, da un lato, al riposizionamento degli operatori di TLC che, cercando di uscire dal ruolo di puri *carrier*, stringono accordi commerciali con i principali *player* titolari dei diritti sui contenuti per fornire servizi ad accesso condizionato/interattivi e, in alcuni casi, direttamente servizi di media audiovisivi, mentre, dall'altro lato, al lancio di specifiche offerte di servizi di media su Internet messe in atto dai *broadcaster*, quali strategie di difesa per contrastare il crescente peso acquistato dagli OTT nell'offerta di contenuti;

CONSIDERATO, altresì, che le Leggi di Bilancio 2018 e 2019, in attuazione della decisione n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470 - 790 MHz nell'Unione, hanno disciplinato e programmato il processo che nel quadriennio 2018 – 2022 porterà, da un lato, ad assegnare le frequenze nella banda 700 MHz (694 - 790 MHz) ai sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, dall'altro, a conferire un nuovo assetto al sistema radiotelevisivo su piattaforma DTT (nazionale e locale) alla luce della dotazione di risorse spettrali rimaste a disposizione per il servizio *broadcasting* (da 174 a 230 MHz e da 470 a 694 MHz). In particolare, tale processo di riassetto si articola in differenti fasi e relativi procedimenti amministrativi (di competenza del Ministero dello sviluppo economico e della stessa Autorità) che comprendono anche quelli appositamente dedicati all'assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle nuove reti trasmissive destinate a trasportare i servizi di media audiovisivi nazionali e locali;

VISTA la delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, recante "*Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)*", con cui l'Autorità ha adottato il nuovo Piano nazionale delle frequenze destinato a delineare la struttura delle future reti nazionali e locali in tecnologia DVB-T2 in esercizio a partire dal 2022. In particolare, il PNAF, alla luce della residua disponibilità di risorse frequenziali da destinare alla radiodiffusione televisiva, ha pianificato n. 12 reti nazionali in tecnologia DVB-T2, rispetto alle attuali n. 20 reti in esercizio in tecnologia DVB-T;

VISTA la delibera n. 128/19/CONS del 18 aprile 2019, recante “Avvio del procedimento per la definizione delle procedure per l’assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, ai sensi del comma 1031 - bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come introdotto dalla legge del 30 dicembre 2018, n.145”;

VISTA la delibera n. 129/19/CONS del 18 aprile 2019, recante “i criteri per la conversione dei diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d’uso di capacità trasmissiva e per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031 della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

CONSIDERATO che, nel suo complesso, il processo in contrazione e riassegnazione delle risorse spettrali conseguente al *refarming* della banda 700 MHz è destinato a modificare significativamente l’assetto e le dinamiche dell’attuale piattaforma trasmissiva digitale terrestre, con rilevanti ricadute sulle strategie degli operatori di rete e inevitabili riflessi sull’offerta di servizi media audiovisivi *free* e *pay* all’utente finale;

CONSIDERATO che la gestione, anche amministrativa, di tale riassetto risulta estremamente articolata e complessa ed i relativi esiti si configurano allo stato “aperti” e “non prevedibili”, sia con riferimento al numero di reti di cui saranno titolari i singoli operatori al termine del processo, sia in merito agli effetti destinati inevitabilmente a prodursi sui mercati oggetto del presente procedimento;

CONSIDERATO che un’analisi di tipo prospettico (cd *forward looking*), quale quella oggetto della Fase 2 del presente procedimento, necessita di un contesto di mercato sufficientemente stabile, al fine di apprezzarne compiutamente gli assetti e valutare i possibili effetti distorsivi sul pluralismo, e che tale circostanza allo stato non è riscontrabile in considerazione dei descritti processi di cambiamento, da attuarsi nel quadriennio 2018 – 2022;

RITENUTO, pertanto, opportuno sospendere i termini del procedimento, di cui alla delibera n. 286/15/CONS, nelle more della definizione del processo di *refarming* della banda a 700 MHz;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Antonio Nicita, relatori ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. I termini del procedimento “*volto all’individuazione del mercato rilevante nonché all’accertamento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore dei servizi di media audiovisivi, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, avviato con delibera n. 286/15/CONS, sono sospesi nelle more del processo di *refarming* della banda a 700 Mhz.

La presente delibera è pubblicata nel sito web dell’Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Napoli, 18 luglio 2019

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi